

SULLO SCIENTISMO GIURIDICO

di

Lucio Franzese*

(Università degli Studi di Trieste)

Abstract

The essay analyzes some passages of the Apostolic Constitution "Gaudium et spes" according to the paradigm of "scientism" in the political-juridical field. As a result, the author locates in the virtual/real dichotomy the starting point of a reflection about the limit of the law and the scientism.

1. Quasi al suo esordio la *Gaudium et spes*, la costituzione sulla Chiesa contemporanea con cui si conclude nel 1965 il concilio Vaticano II, evidenzia una "umanità scossa da ammirazione per le sue scoperte e la sua potenza" (n. 3), sottolineando il pericolo "che l'uomo, troppo fidandosi delle odierne scoperte, pensi di bastare a se stesso e più non cerchi cose più alte" (n. 57). Coeva è la domanda, che ebbe molta risonanza, formulata da Heidegger: "Quali sono alla radice le modificazioni essenziali della nostra esistenza ora che la scienza è divenuta la nostra passione?". Se evidente è l'enorme potere che la scienza moderna ha assicurato all'uomo sulle forze della natura, persistono dubbi e resistenze sulla idoneità del *metodo scientifico* nel porre e risolvere i problemi dell'esistenza umana; invero, realizzando esso una *sintesi a priori* - una conoscenza cioè di tipo ipotetico-deduttivo -, non sembra strutturalmente corrispondente a una ricerca volta ad accertare la *natura* cioè l'*essenza* dei fenomeni indagati.

2. Le perplessità relative alla conoscenza scientifica dell'umano diventano inquietudine di fronte allo *scientismo*, all'assolutizzazione cioè dei risultati della scienza, alla sua pretesa di essere la più alta, meglio, l'unica forma di conoscenza. "A differenza dei tempi passati, negare Dio o la religione o farne praticamente a meno non è più un fatto insolito e individuale: oggi infatti viene presentato - si legge al n. 7 del documento conciliare - come esigenza del progresso scientifico o di un nuovo tipo di umanesimo. Tutto questo in molti

Paesi non si manifesta solo nelle argomentazioni dei filosofi, ma invade larghissimamente il campo delle lettere, delle arti, dell'interpretazione delle scienze umane e della storia, anzi anche delle stesse leggi civili, cosicché molti ne restano disorientati”.

3. Volendo guardare più da vicino quali sono le conseguenze dello scientismo sulla vita dell'associazione societaria, è paradigmatico il fenomeno della *virtualità normativa*, cioè l'astrattezza della legge rispetto al fenomeno sociale che essa intende regolare. Tale discrasia, a ben vedere, non sembra costituire una patologia bensì si presenta come fisiologica della scienza giuridica moderna, essendo questa una riflessione sul diritto strutturata in termini ipotetico-deduttivi e con finalità operativa. Il risultato cui essa perviene è quello di uno Stato quale unico soggetto ordinatore della convivenza umana tramite il diritto, inteso come espressione della onnipotenza della volontà del titolare del potere, cioè del *sovrano*, il soggetto che, secondo l'icastica definizione di Bodin, non dipende da nessuno se non dalla propria spada. Esemplare è la dichiarazione di Portalis, l'artefice della codificazione del diritto napoleonica, che potrebbe essere sottoscritta da qualsiasi legislatore il quale si riconosca nella prospettiva giuridica moderna: “Il potere legislativo è onnipotenza umana. La legge stabilisce, cambia, modifica, perfeziona; distrugge ciò che è, crea ciò che non è ancora”.

4. A tale concezione del diritto propria della modernità corrisponde l'idea del singolo come mero centro d'imputazione delle decisioni potestativamente assunte: soggetto passivo di regole che irreggimentano la condotta umana e all'interno delle quali trova per così dire sfogo la sua volontà di potenza, il suo *individualismo*. Basti pensare ad alcune teoriche del negozio giuridico, del diritto soggettivo e della proprietà privata che pongono l'accento sul potere individuale di fare quello che si vuole, salvo poi ripararsi sotto l'usbergo della legge di fronte agli inevitabili conflitti derivanti dall'esercizio della mera volontà individuale.

5. La paradossale coesistenza tra *ipertrofia legislativa* e *anomia soggettiva* che caratterizza il pensiero giuridico moderno trova saliente manifestazione nella *crisi della giustizia*, di cui una lucida analisi è quella di Nicolò Lipari, secondo il quale il disastro odierno non dipende dalla inefficiente organizzazione del servizio che dovrebbe condurre al riconoscimento del proprio di ciascuno, ma dal singolo che, tutto proteso al suo *particolare*, si è rinserrato in se stesso non riuscendo più a comunicare con gli altri se non per realizzarla propria volontà di potenza. Scrive, infatti, l'esponente del Personalismo: “Se oggi in Italia è in crisi il valore

della giustizia, non si può dire che ciò dipenda solo dal cattivo funzionamento di strutture istituzionali o da un maligno esercizio del potere costituito. Questo esito è, in precipua misura, riconducibile a ciascuno di noi, proprio perché, nel suo rapporto con gli altri, non coltiva questo valore, anzi si prodiga per conculcarlo. Nel momento in cui ciascuno di noi accarezza le proprie convenienze, si macera in un esasperato individualismo (...) la cultura della giustizia non può riflettersi in quella dimensione dell'esperienza che è il diritto".

6. Ma la moderna dicotomia *privato/pubblico*, rappresentando il singolo come atomo sociale incapace di instaurare una relazione intersoggettiva a meno che non vi sia l'intervento normativo del sovrano, è figlia di una *ideologia* che concepisce l'ordinamento giuridico in termini astratti, prescindendo dalla concreta esperienza giuridica, e sembra essere alla base dell'attuale stato delle cose. Alla radice della situazione denunciata da Lipari vi è, infatti, il disconoscimento da parte della scienza giuridica moderna dell'*autonomia personale* quale capacità del singolo di autoregolarsi e di rispettare le regole in tal modo assunte, e la conseguente degradazione della vita societaria a luogo di scontro tra le volontà individuali, a meno che non intervengano eteronomamente le istituzioni per creare l'ordine intersoggettivo che, per contro, rappresenta, a ben vedere, il campo d'elezione per l'esercizio dell'attitudine regolatoria propria della persona umana. Quando, infatti, il singolo riconosce l'altro con il suo corredo di diritti e aspettative, con il suo *proprium*, riemerge la capacità di ricercare insieme una regolamentazione condivisa. Ciò richiede un'apertura al reale, resa possibile dalla capacità soggettiva di superare il proprio egocentrismo e dalla disponibilità a lasciarsi condurre dalla vita, come ammonisce Aristotele nel famoso passo della *Metafisica*: "La cosa stessa fece loro strada e li costrinse a cercare".

7. Accettare la sfida della realtà è necessario sia al singolo nella conduzione della propria esistenza sia all'opera del nomoteta che, superando la tentazione di vedere nel diritto il mero prodotto della volontà del titolare del potere, riconosce il giuridico incarnato nelle relazioni intersoggettive, dopo averlo depurato degli aspetti di asimmetria e di prevaricazione inevitabilmente commisti alle manifestazioni del bene comune; quel bene che è di tutti senza essere esclusivo di nessuno e che tutti accomuna consentendo a ciascuno di realizzarla propria individualità. Di qui la messa in discussione, cui siamo indotti dalla *Gaudium et spes*, degli assiomi della scienza giuridica moderna e, più in generale, della pretesa della scienza di essere l'unica vera forma di sapere.